

BVGer D-2431/2015 vom 8. Oktober 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2431_2015

FR: TAF D-2431/2015 du 8 octobre 2019

IT: TAF D-2431/2015 del 8 ottobre 2019

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3

In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello del marito (procedura D-2436/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandonche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr.

Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

E. 4

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere

esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5

Nella fattispecie, ancor prima di poter qualificare i motivi d'asilo dell'insorgente quali motivi oggettivi o soggettivi insorti dopo la fuga, occorre anzitutto determinare se effettivamente la stessa abbia istruito il marito in vista della preparazione di un attentato.

E. 5.1

La ricorrente, sia in sede d'audizione, sia in sede ricorsuale ha contestato di aver dato qualsivoglia istruzione al marito. Tuttavia, il Tribunale rileva che le sue dichiarazioni risultano quantomeno poco coerenti. Inizialmente, ella ha dichiarato di non essere a conoscenza della sentenza del Tribunale di G._____ del 12 settembre 2012 nei confronti del marito - affermando così implicitamente di non sapere che il marito aveva dichiarato di aver ricevuto istruzioni dalla moglie (cfr. atto E36/13, D52) - per poi poco dopo dire di essersi stupita quando ha visto le accuse formulate dal marito contro di lei e contro suo fratello e sua sorella ed ha pensato che tali dichiarazioni fossero state ottenute sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57).

E. 5.2

Proseguendo nell'analisi, in particolare delle affermazioni rilasciate dal marito D. _____ si rileva quanto segue. Innanzitutto, la versione dei fatti fornita dal coniuge in merito al presunto primo arresto avvenuto al suo rientro in Patria è stata considerata inverosimile dal Tribunale (cfr. D-2436/2015 consid. 5). In secondo luogo, si rileva che la prima parte delle allegazioni rilasciate dal marito alle autorità turche, ritrovano riscontri nelle dichiarazioni rilasciate in sede d'audizione dinanzi alla SEM. Invero, dai verbali d'udienza turchi risulta che egli avrebbe affermato che A. _____ era attiva per il settore femminile dell'HADEP e potrebbe essere tuttora attiva in Svizzera per il PKK, ma di non averne la certezza (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011). Dinanzi all'autorità inferiore egli ha ulteriormente precisato di non aver in alcun modo denunciato la moglie, ma di aver soltanto confermato le informazioni già a disposizione delle autorità turche (cfr. atto E35/27, D158, D159, D187). Mentre in seguito, l'interessato contesta di essere stato istruito dalla moglie al fine di preparare un'azione per l'organizzazione e sostiene che tale affermazione sia stata architettata dalle autorità turche (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011; atto E35/27, D186). Orbene, allo scrivente Tribunale non risulta né comprensibile né logico il motivo per il quale le autorità penali avrebbero dovuto riprendere correttamente la prima parte del racconto per poi costruire e/o inventare la seconda parte e incolpare dunque la ricorrente - peraltro in Svizzera - di aver organizzato un'azione in favore del PKK ed infine, nella commisurazione della pena al diretto interessato, applicare diverse attenuanti come pure la legge sul pentitismo. Il fatto che la seconda parte del racconto sia stata inventata non risulta essere supportato da alcun elemento oggettivo. Neppure convincenti per permettere una diversa valutazione risultano essere le spiegazioni della qui ricorrente e del marito. Invero, egli ha dichiarato di aver subito pressioni per firmare i documenti preparati in precedenza e senza poterli leggere (cfr. atto E35/27, D159, D178), mentre la moglie ha dapprima affermato che il marito avrà rilasciato la dichiarazione sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57), salvo poi poco dopo dichiarare contraddittoriamente che il coniuge aveva accettato le accuse senza aver letto (cfr. atto E36/13, D65).

E. 5.3

Infine, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni di D. _____ contenute nel verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 risulta che egli si è dichiarato innocente e che credeva di essere stato manipolato dai parenti. In questo modo, egli ha dunque indirettamente riconosciuto di essersi procurato la benzina su ordine dei famigliari.

E. 5.4

Alla luce delle suesposte considerazioni dunque, la versione dei fatti riportata nei documenti giudiziari turchi appare più credibile e plausibile rispetto a quanto affermato dalla ricorrente e dal marito. Come a giusto titolo ha ritenuto l'autorità inferiore, il marito non pare aver avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie ed un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Di conseguenza, si può dedurre che A. _____ sia stata attivamente coinvolta in questa trama e vi sono elementi che possono far pensare che ella abbia coinvolto il marito nella preparazione e commissione di un'azione in favore dell'organizzazione.

E. 6

È ora d'uopo qualificare l'azione della ricorrente in rapporto al marito quando ella già non si trovava più in patria.

E. 6.1

Non trovandosi più in patria, la circostanza relativa alla qui ricorrente va qualificata come motivo d'asilo insorto dopo la fuga. Un tale motivo si fonda su una minaccia di persecuzione che si è prodotta dopo la partenza del soggetto dal suo Paese d'origine (cfr. in particolare per la qualifica, DTAF 2010/44 consid. 3.5 e relativi riferimenti e consid. 4.2). È il caso della qui ricorrente, la quale, prima della partenza, non era ancora perseguitata ed il suo espatrio è dunque dovuto ad altre cause (cfr. per ulteriori dettagli supra par. I. Antefatti).

E. 6.2

Secondo norma - segnatamente ex art. 54 LAsi - non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione dalla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7). Per contro, se i motivi insorti dopo la fuga sono oggettivi, non escludono al richiedente l'ottenimento dell'asilo. Tali motivi vengono presi in considerazione qualora dei fatti toccanti personalmente il richiedente e giustificanti l'applicazione dell'art. 3 LAsi si siano prodotti nel Paese d'origine indipendentemente dal suo comportamento o dalla sua volontà. Il rischio di persecuzioni deriva dunque da circostanze esterne sulle quali il richiedente non ha potuto esercitare alcuna influenza (cfr. DTAF 2010/44 consid. 4.2 e relativi riferimenti).

E. 6.3

Questo inquadramento non concerne la fattispecie in disamina. Il Tribunale non ha elementi per discostarsi dalle considerazioni del provvedimento impugnato secondo il quale il timore della ricorrente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante in materia d'asilo sia strettamente dipendente dal suo comportamento e dalla sua volontà, e come tale sia da ritenere un motivo soggettivo insorto dopo la fuga esclusivo dell'asilo. Dall'esame di tutte le circostanze, il ruolo della ricorrente in rapporto all'agire del marito nel perpetrare un'azione in favore dell'organizzazione non può essere semplicemente ignorato e quindi non si può sostenere che esistano nell'ordine logico della narrazione dei motivi indipendenti dal suo comportamento (cfr. ampia analisi supra consid. 5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo a A. _____ in applicazione dell'art. 54 LAsi.

E. 6.4

Infine, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, sebbene vi sia modo di sospettare che anche il fratello e la sorella della ricorrente siano stati imputati nel complotto, non vi sono indizi sufficienti per ritenere che confermino tali sospetti, per il che essi sono stati messi al beneficio dell'asilo per motivi oggettivi insorti dopo la fuga.

E. 7

Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente - riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi - può essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'ottenimento dell'asilo da parte del marito D. _____ (cfr. sentenza del TAF D-2436/2015).

E. 7.1

Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.

E. 7.2

Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54 LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo familiare (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi.

E. 8

La situazione risulta tuttavia diversa per quanto riguarda il figlio della ricorrente. B. _____ infatti, non adempie le condizioni per poter essere riconosciuto quale rifugiato a titolo originario e quindi, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi può essere incluso nella qualità di rifugiato del padre D. _____ e essere messo al beneficio dell'asilo in Svizzera.

E. 9

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda la concessione dell'asilo a B. _____ e per il resto, in particolare per quanto riguarda A. _____ è respinto.

E. 10

Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte di CHF 300.- sono da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.- verranno restituiti ai ricorrenti dalla cassa del Tribunale.

E. 11.1

Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 11.2

Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.